

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: condanna in primo grado: L.2.000.000 di ammenda e doppi benefici di legge.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Consentiva o comunque non impediva che locali seminterrati, senza la prescritta autorizzazione, venissero adibiti ad attività di archivio con permanenza per circa sei ore al giorno di lavoratori archivisti

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Il datore di lavoro pubblico ai fini prevenzionali si caratterizza, rispetto a quello che opera nel settore privato, non per la titolarità di poteri decisionali e di spesa, quanto piuttosto per un potere di gestione del settore o dell'ufficio cui è preposto, al quale si aggiunge il requisito della qualifica dirigenziale (ai sensi dell'art.3, 2° comma, del D.Lvo 3 febbraio 1993, n.29) ovvero dello svolgimento di mansioni direttive funzionalmente equivalenti. I dirigenti, ai quali spettano i concreti poteri di gestione in ordine all'attività ed all'ufficio -centrale o periferico- cui sono preposti, non hanno -per quanto attiene all'adempimento degli obblighi di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro- vincoli di subordinazione gerarchica e funzionale, nè devono sottostare alle decisioni dei soggetti preposti agli organi di governo e di vertice degli enti pubblici (titolari di funzioni di definizione dell'indirizzo politico-programmatico e di legale rappresentanza), pur restando fermo il potere di controllo sul loro operato da parte degli organi di vertice di ciascuna amministrazione, che discende più in generale dal rapporto di servizio che li lega all'ente.

Note:

Esito: Rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2000

Numero: 6176

Sezione: III

cod. 9

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.